



PROVINCIA DI NUORO

ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

SETTORE INFRASTRUTTURE

Stazione Unica Appaltante

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - tel. 0784 238651/670/628/692 – centralino sede 0784/238642

<https://www.provincia.nuoro.it/index.php> – protocollo@pec.provincia.nuoro.it

**GARA D' APPALTO A PROCEDURA APERTA
CON AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA
AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 D. LGS. 50/2016**

Lavori OP.078: Riqualificazione del Polo Scolastico Monte Attu

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO.....	€ 2.833.180,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO.....	€ 2.755.280,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO.....	€ 77.900,00
(costo stimato della mano d'opera)	€ 750.140,00

GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 1161 DEL 28/12/2020

CUP: J14H15001690005 CIG: 85726159AF

Quesito 1: Richiesta informazioni requisito Bonifica Bellica Terrestre

Salve, visto il numero limitato di aziende in possesso del requisito di Bonifica Bellica Terrestre (a livello nazionale sono 34 iscritti) la scrivente impresa chiede se il nominativo del subappaltatore deve essere unico per ogni partecipante, oppure può essere uguale per più partecipanti.

Risposta:

Può essere lo stesso per più partecipanti (Consiglio di Stato Sentenza n. 6234, del 18 settembre 2019).

Quesito 2: Richiesta Informazioni

Buongiorno, si chiede se una ditta specializzata nella bonifica bellica terrestre può essere indicata come ditta subappaltatrice da più imprese concorrenti alla gara in oggetto. Distinti saluti

Risposta:

Sì (Consiglio di Stato Sentenza n. 6234, del 18 settembre 2019).

Quesito 3: Chiarimento - Subappaltatori

Si chiede conferma che il subappaltatore indicato per il subappalto qualificante è vincolato alla partecipazione con una sola impresa singola/ATI

Risposta:

No (Consiglio di Stato Sentenza n. 6234, del 18 settembre 2019).

Quesito 4: Chiarimento Sopralluogo

Si chiede se l'effettuazione del Sopralluogo è obbligatoria

Risposta:

Si rimanda a quanto riportato in maniera chiara nel Disciplinare di Gara ovvero: "L'ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 43 della L.R. n. 8/2018 ("Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture") si intende rilevata attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato Modello 2, in particolare con riferimento al punto d) di detta dichiarazione, con il quale ciascun operatore economico concorrente attesta di avere eseguito apposito sopralluogo sui luoghi interessati all'esecuzione dei lavori. Si ricorda che in caso di raggruppamenti la dichiarazione di che trattasi deve essere firmata (sottoscritta) da tutti i componenti il raggruppamento medesimo".

Quesito 5: Subappalto bonifica bellica terrestre

Buon giorno, con la presente si richiede chiarimento circa il subappalto della categoria in oggetto: Visto il numero ridotto di imprese qualificate per i lavori di cui sopra la stessa ditta a cui verrà affidato il subappalto, può essere indicata da più partecipanti? In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta:

Si. (Consiglio di Stato Sentenza n. 6234, del 18 settembre 2019).

Quesito 6: white list

Buongiorno, nei requisiti di ordine generale al punto a6) si richiede di possedere "l'iscrizione/richiesta" alla white list è obbligatoria per il partecipante oppure deve possederla chi fa bonifica terrestre che può essere subappaltata. distinti saluti grazie

Risposta:

La bonifica bellica terrestre non rientra fra le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione alla white list.

Quesito 7: bonifica bellica terrestre

Buongiorno, alla luce del D.L. n. 183 del 31/12/2020, cosiddetto milleproroghe, che sospende sino al 31/12/2021 l'applicazione del 6 comma dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, si chiede se le lavorazioni previste per la bonifica bellica terrestre possano essere interamente affidate in subappalto senza l'obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

Risposta:

Come chiaramente indicato nella documentazione di gara, nel caso della bonifica bellica terrestre si rientra nel campo del **subappalto necessario o qualificante**, ammesso e confermato anche da recente giurisprudenza (cfr. Tar Lazio , Roma, Sez. II Bis , 06 marzo 2019 , n.3023), per cui si richiede ai partecipanti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui a detta documentazione indicando il nominativo del subappaltatore, anche in considerazione del principio di **vincolatività delle clausole del bando di gara**, riaffermato di recente dal Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 7257 del 23/11/2020.

Quesito 8: richiesta info lavorazioni di bonifica bellica

egregi buon giorno, con la presente chiediamo quanto segue:

- 1) le lavorazioni di bonifica bellica terrestre sono subappaltabili al "100%" ad impresa in possesso di tale requisito (iscrizione b.ter classifica II)?
- 2) l'impresa a cui affidare i suddetti lavori in subappalto (bonifica bellica) in possesso della categoria "b.ter classifica II" va solamente "indicata" nel dgue dell'impresa concorrente e non bisogna presentare alcun documento/dichiarazione di quest'ultima in fase di gara?

ringraziandovi in anticipo ed in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta:**punto 1**

Si, se non si possiede il requisito il concorrente può subappaltare il servizio di bonifica bellica terrestre al 100% ad altra ditta iscritta all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici di cui alla L. n. 177/2012 per la classifica 2^ secondo quanto definito dal D.M. n. 82/2015.

punto 2

Il concorrente nel proprio DGUE deve indicare l'impresa cui affidare in subappalto il servizio di bonifica bellica terrestre. In ogni caso **l'impresa che eseguirà tale servizio (sia mandante o subappaltatrice) deve presentare il proprio DGUE.**

Quesito 9: precisazioni circa il subappalto

gentilissimi nuovamente buon giorno, nel caso di concorrenti obbligati a subappaltare ad imprese qualificate i lavori di cui alla bonifica bellica poiché non in possesso della categoria b.ter classifica II, si chiede conferma che una stessa impresa subappaltatrice può essere indicata da più concorrenti contemporaneamente. in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

Risposta:

Si. (Consiglio di Stato Sentenza n. 6234, del 18 settembre 2019).

Quesito 10: requisiti di idoneità professionale

Buongiorno, in relazione al requisito di idoneità professionale richiesto al punto b2) pag. 7 del disciplinare si chiede di confermare che lo stesso debba essere posseduto esclusivamente dall'impresa che eseguirà le operazioni, che sia concorrente o subappaltatore, in quanto l'iscrizione all'Albo è richiesta per lo svolgimento di attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Tale requisito se direttamente posseduto dal concorrente, deve fornirlo il concorrente medesimo. Se il concorrente partecipa in ATI con ditta mandante che lo possiede, verrà allegato con la documentazione della mandante. Se il

concorrente intende subappaltare il servizio di bonifica bellica terrestre ad altra ditta in possesso del predetto requisito, dovrà essere presentato in sede di offerta dal concorrente con tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara in merito al subappaltatore indicato.

Quesito 11: richiesta informazione per SOA

Buongiorno, la scrivente ditta chiede il presente chiarimento: siamo in possesso delle categorie SOA, OG1 class. III BIS ed OG1 class. III. Possiamo partecipare associandoci con una ditta in possesso della OG1 class. II? Rimaniamo in attesa di Vs. cortese riscontro.

Risposta:

No. (Quesito errato, si richiede più attenzione nella formulazione dei quesiti previa attenta lettura di tutta la documentazione di gara e di eventuali messaggi di risposta già inviati dalla Stazione Appaltante e sempre disponibili in piattaforma).

Quesito 12: richiesta chiarimento per iscrizione WHITE LIST

Buongiorno, l'iscrizione alla White List è stata presentata da noi in data 08/01/2021. Prima di tale data non era stata presentata poiché l'attività della scrivente non è contemplata tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa. Se non dovesse arrivare la conferma dell'iscrizione in tempo utile e rientrando tale iscrizione tra i "requisiti di ordine generale", è sufficiente aver presentato la richiesta per PEC? Rimaniamo in attesa di Vs. cortese riscontro

Risposta:

Si. Ai sensi del punto A6 del paragrafo *Condizioni e Requisiti di partecipazione - "Requisiti di Ordine generale"* - Nel caso l'impresa abbia presentato, antecedentemente alla data della gara, richiesta di iscrizione nella "white list", dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta richiesta alla prefettura con data, protocollo etc. In tal caso la stazione appaltante provvederà alla verifica del requisito mediante la richiesta della comunicazione antimafia telematica direttamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Quesito 13: RETTIFICA - richiesta chiarimenti per SOA

A rettifica del ns. precedente messaggio, chiediamo essendo in possesso di SOA per la cat. OG1 class. III bis ed OG11 class. III, se possiamo partecipare in costituenda ATI con una ditta in possesso della categoria OG1 class. II. Rimaniamo in attesa di Vs. riscontro

Risposta:

Si. L'importo dei lavori in appalto di cui alla categoria OG1 è coperta dalla OG1 classe III bis della concorrente (capogruppo) per € 1.500.000,00+1/5 e dalla categoria OG1 classe II della mandante per € 516.000,00, pertanto per un totale di € 2.316.000,00 superiore ai € 2.068.175,74 richiesti.

Quesito 14: white list

Buongiorno, nei requisiti di ordine generale al punto a6) si richiede di possedere "l'iscrizione/richiesta" alla white list è obbligatoria per il partecipante ?????? grazie

Risposta:

L'iscrizione alla *white list* è obbligatoria per la categoria dei lavori principali.

Quesito 15: Legge 55/2019 e DL 183/2020 - Sospensione verifiche in sede di gara del subappaltatore

Si vuole cortesemente informare Codesta Spett.le Amministrazione che fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020) sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Per quanto sopra, con la vigente normativa sono sospese in sede di gara l'indicazione del subappaltatore e le verifiche del medesimo. Tanto si comunica per le competenze del caso. Distinti saluti.

Risposta:

Le norme vanno lette con attenzione: la normativa citata sospende per tutto il 2021 l'applicazione dell'indicazione della c.d. terna dei subappaltatori e sempre per i subappaltatori, le verifiche ex art. 80 in sede di gara. Nella documentazione di gara infatti non si prevedono né l'uno né l'altra, si prevede l'indicazione del nominativo del subappaltatore in relazione alla bonifica bellica terrestre trattandosi di subappalto necessario o qualificante. In ogni caso, si fa presente che le clausole del bando di gara vincolano i partecipanti, come riaffermato anche di recente dal Consiglio di Stato (sent. sez. V n. 7257/2020).

Quesito 16: Richiesta chiarimenti

Il sottoscritto consorzio ----- con riferimento alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente, chiede di confermare la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria.

Risposta:

Come da art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti, in caso di appalti di lavori, servizi o forniture la riduzione del 20% si può cumulare a quella del 50% se l'operatore è in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Ciò non significa che la cauzione si riduca al 30% dell'importo iniziale ma che dopo l'iniziale riduzione del 50% all'importo così determinato si sottragga il 20% (es. 50% di 100=50 - 20% di 50 (10) = 40) (sul punto si veda ad esempio CGARS n. 48/2018).

Quesito 17: Sopralluogo

Il sopralluogo dovrà essere svolto autonomamente oppure la stazione appaltante rilascerà il certificato?

Risposta:

L'avvenuto sopralluogo è dichiarato dall'operatore economico partecipante come da punto d) dell'allegato n. 2 della documentazione di gara (dichiarazione integrative DGUE). Non è richiesta alcuna certificazione della S.A.